

DECRETO LEGGE DEL 06.04.2020

PRINCIPALI MISURE FISCALI E CONTABILI DEL DECRETO LIQUIDITA'

SOSPENSIONE VERSAMENTI

In data 6 aprile 2020 il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto-legge che contiene, tra le sue misure principali, la **sospensione del versamento** di alcune imposte e contributi al fine di agevolare la liquidità immediata per le imprese.

Infatti, in aggiunta al differimento già previsto col decreto "Cura Italia", sono state previste nuove misure di sospensione dei versamenti dell'IVA, delle ritenute alla fonte (lavoratori dipendenti) e dei contributi in scadenza nei mesi di aprile e maggio, attraverso un meccanismo legato però al fatturato. In particolare:

- ai soggetti, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente (anno 2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, viene riconosciuta la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, nella ipotesi in cui si verifichi una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019, o nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.
- ai **contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro**, viene riconosciuta la sospensione dei termini in scadenza nei mesi di aprile e di maggio 2020, a condizione però che i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno del 50%.
- per i contribuenti residenti nelle province più colpite, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, la condizione per la sospensione del versamento IVA è il calo del fatturato di almeno il 33%, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in cinque rate mensili da giugno. Si specifica che la sospensione non è prevista per il versamento delle ritenute d'acconto lavoratori autonomi (codice tributo 1040).

Inoltre è stato esteso al 16 aprile il termine per i **versamenti in scadenza il 20 marzo scorso** e non effettuati, senza il pagamento di sanzioni ed interessi e la scadenza per l'**invio della Certificazione Unica** è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.

SOSPENSIONE RITENUTE D'ACCONTO

La **sospensione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo** introdotta dal decreto "Cura Italia" **viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio** (per soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto i ricavi e i compensi percepiti possono non essere assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte

del sostituto d'imposta; il versamento verrà effettuato dallo stesso percipiente senza pagamento di sanzioni ed interessi).

VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTE

Con riferimento al versamento dell'**acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap** per l'anno 2020, il Decreto consente, solo per quest'anno, di calcolare gli acconti non sulla base dell'anno precedente (il 2019) ma sulla base delle stime del 2020, tenendo quindi conto già dei danni causati dall'emergenza Coronavirus. Non si applicheranno sanzioni ed interessi qualora l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso; in tal modo la norma favorisce quindi la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Relativamente al versamento dell'**imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro".